



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI PER LE SPESE FUNERARIE

IL MUNICIPIO DI GORDOLA

Richiamati:

- l'art. 192 LOC,
- l'art. 44 RELOC
- l'art. 54 della Legge sull'assistenza sociale (LAS) dell'8 marzo 1971

emana la seguente ordinanza:

Art.1 Scopo

La presente ordinanza disciplina la partecipazione del Comune alle spese funerarie (servizio funebre e sepoltura) di cittadini domiciliati a Gordola deceduti senza lasciare risorse sufficienti a coprire tali spese. È riservato il regresso su parenti tenuti all'obbligo di assistenza secondo l'art 328 del CCS.

Art.2 Campo d'applicazione

Il contributo comunale viene valutato unicamente in relazione a spese funerarie non coperte da altri enti pubblici o privati (Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, assicurazione o altri terzi).

Art.3 Spese funerarie

Sono considerate spese funerarie e di sepoltura quelle indicate nelle disposizioni dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento in vigore al momento del decesso.

Art.4 Legittimazione

Sono legittimati a chiedere la prestazione comunale il coniuge superstite, gli eredi, il curatore, la direzione dell'istituto in cui il defunto era degente o un eventuale altro rappresentante legale. Per le persone senza parenti prossimi non degenti in Istituti la procedura verrà avviata d'ufficio.

Art.5 Domanda

La domanda di prestazione deve essere inoltrata per iscritto al Municipio entro 90 giorni dalla data del decesso e in tutti i casi prima di aver saldato la fattura delle spese per le quali è richiesto il contributo. La richiesta deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- Copia dettagliata delle fatture concernenti il funerale.
- Ultima decisione di tassazione del richiedente e degli eredi.
- Documentazione attestante il reddito degli eredi non soggetti alla dichiarazione d'imposta (ultimi sei conteggi stipendio).
- Eventuale documentazione complementare richiesta dai servizi amministrativi competenti.

Art.6 Beneficiari (defunto e/o coniuge superstite)

1. Il contributo comunale è concesso dal Municipio a persone domiciliate a Gordola che al momento del decesso non beneficiano dell'assistenza sociale e presentano una situazione economica tale da non raggiungere i seguenti limiti fissati in:
 - Fr. 20'000.00 (persona sola) e Fr. 30'000.00 (per coniugi) di reddito imponibile complessivo.
 - fr. 30'000.00 di sostanza netta cantonale (le deduzioni fiscali, ad eccezione dei debiti, non sono ammesse).



2. Le persone con un reddito situabile tra il 101% e il 120% dei limiti del capoverso 1 beneficiano di prestazioni ridotte in misura del 50%.

Art.7 Assistenza tra parenti

1. La prestazione è negata dal Municipio qualora gli eredi dispongano di un reddito imponibile cantonale superiore a Fr. 35'000.00 per persona singola, o Fr. 40'000.00 per coniugati, al quale deve essere aggiunto un importo di Fr. 2'000.00 per ogni figlio minorenni o persona a carico.
2. Il limite della sostanza netta cantonale è fissato a fr. 30'000.00 (le deduzioni fiscali, ad eccezione dei debiti, non sono ammesse).
3. Il Municipio non corrisponde alcun contributo qualora anche solo un erede o superstite superi i limiti definiti dal cpv. 1 e 2.
4. La rinuncia ereditaria da parte di tutti gli eredi non influisce sulla decisione di concessione del contributo comunale.
5. In casi eccezionali (come, per esempio, la modifica improvvisa della situazione finanziaria da parte del superstite e/o degli eredi) e per giustificati motivi il Municipio ha la facoltà di decidere un contributo parziale o totale derogando dai limiti previsti.

Art.8 Decisione

1. Il contributo è deciso dal Municipio e accordato in base all'importo effettivo delle spese comprovate fino ad un massimo di Fr. 4'000.00, ritenuto che il funerale non superi ragionevolmente la spesa minima possibile. Il versamento viene effettuato direttamente all'impresa di pompe funebri.
2. L'eventuale sostanza rimanente della persona defunta va computata a diminuzione della prestazione comunale.

Art. 9 Pubblicazione ed entrata in vigore

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante un periodo di 30 giorni dal 2 dicembre 2025 e il 20 gennaio 2026 ed entra in vigore allo scadere del periodo di pubblicazione.

È data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione.

per il Municipio:

Il Sindaco
f.to D. Vignuta

Il Segretario
f.to D. Galli

Adottata con risoluzione municipale no. 1677 del 1.12.2025